

Guida alla protezione dei dati Live streaming

Le partite della vostra associazione vengono registrate e trasmesse in formato audiovisivo da Ringier Sports AG ("RED+"). La presente guida fornisce una panoramica delle misure di protezione dei dati da rispettare durante la registrazione e la trasmissione di riprese video di partecipanti e spettatori.

1 Informazioni di base

La registrazione e la trasmissione delle partite comportano il trattamento dei dati personali delle persone che compaiono nelle riprese (ovvero dei partecipanti e degli spettatori). A tal fine è necessario rispettare le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati ("LPD").

In questo contesto, per la registrazione audiovisiva delle partite occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

(a) Proporzionalità e adeguatezza della registrazione

Non è consentito effettuare registrazioni in eccesso e quindi raccogliere più dati personali di quanto sia realmente necessario. Pertanto, dovrebbero essere registrati solo il campo di gioco e gli altri partecipanti. Gli spettatori devono essere ripresi solo se ciò non può essere evitato. In questo caso, gli spettatori devono essere ripresi solo come massa e non come singoli individui.

(b) Riconoscibilità

La registrazione deve essere riconoscibile per i partecipanti e gli spettatori. Ciò significa che le telecamere devono essere posizionate in modo visibile (e non nascoste) e i partecipanti e gli spettatori devono essere informati della registrazione.

(c) Consenso

Ogni persona ha fondamentalmente il diritto alla propria immagine. Pertanto, le registrazioni possono essere pubblicate solo se le persone riprese hanno dato il loro previo consenso, anche se è sufficiente un consenso implicito. Tale consenso deve essere dato volontariamente e su base informata i partecipanti (cioè, giocatori, assistenti, arbitri, funzionari, ecc.) possono quindi partecipare alle partite solo se hanno preventivamente acconsentito al trattamento dei dati secondo la scheda informativa sulle partite registrate. Si può presumere un consenso (implicito) presumere che vi sia consenso (implicito) quando i partecipanti si iscrivono a una partita o partecipano ad una partita e non si sono opposti al trattamento dei dati. In caso contrario, la partecipazione alla partita deve essere negata. Gli spettatori devono essere informati della registrazione tramite avvisi ben visibili all'ingresso della palestra. Anche l'ingresso nella palestra può essere considerato come un consenso (implicito).

2 Misure

2.1 Scheda informativa sulla protezione dei dati delle partite registrate per i partecipanti

Ogni società deve distribuire a tutti i partecipanti alle partite all'inizio della stagione 25/26, ma al più tardi prima della loro prima partita per la rispettiva società, il foglio informativo sulla protezione dei dati relativi alle partite registrate e informarli della registrazione delle future partite, nonché della possibilità e delle conseguenze di un rifiuto del consenso. Ogni club deve garantire che partecipino a una partita solo quei partecipanti che, dopo essere stati informati, hanno acconsentito alla registrazione della partita e non hanno espresso alcuna obiezione.

2.2 Avviso all'ingresso della palestra

Ogni club deve garantire che all'ingresso della palestra e in altri luoghi idonei (ad es. dietro la cassa) sia affisso il seguente avviso che informa che le partite vengono registrate e che ogni spettatore acconsente a tale registrazione entrando nella palestra. Se per le partite vengono emessi o venduti biglietti, l'avviso corrispondente può essere stampato su di essi.

Avviso all'ingresso della palestra e in altri luoghi idonei, nonché sui biglietti:

"Le partite vengono registrate con mezzi audiovisivi".

Per una migliore leggibilità viene utilizzata esclusivamente la forma maschile. Tutti i riferimenti a persone si applicano a entrambi i sessi.